



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO:sc

Roma, 11 maggio 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Vallo della Lucania  
P.zza V. Emanuele II, 26  
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 45/2020-Liquidazione di parcella su richiesta del cliente.*

Con il quesito formulato lo scorso 7 aprile, il Consiglio dell'Ordine chiede di sapere se possa procedere a emettere un parere di congruità dei compensi per le prestazioni fornite da un iscritto su richiesta di un suo cliente. Si precisa che la richiesta, pervenuta da tre società clienti del professionista, ha ad oggetto la verifica di compensi – ritenuti sproporzionati - per prestazioni da questi effettuate nel 2019 che, secondo i clienti, sarebbero state svolte in violazione del dovere di competenza e diligenza di cui all'art. 8, co. 1 del Codice deontologico professionale (in considerazione di alcune omissioni commesse nell'espletamento delle prestazioni) nonché in violazione delle norme sul compenso professionale di cui all'art. 25 del medesimo Codice (perché svolte in assenza di accordo e mandato scritto).

In riferimento al quesito posto si evidenzia che al Consiglio dell'Ordine territoriale, ai sensi dell'art. 12, co. 1, *lett. i*), del D.Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale – di seguito OP), è attribuito il potere di "formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione". Come può osservarsi, la norma legittima alla presentazione dell'istanza per il rilascio del parere di liquidazione solo il professionista iscritto nell'albo<sup>1</sup> e la pubblica amministrazione, mentre

<sup>1</sup> A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e dell'emanazione del DM 140/2012, il Consiglio Nazionale si è espresso (vd. P.O. n. 215/2017; P.O. n. 329/2014) sulla possibilità per l'Ordine di rilasciare pareri per la liquidazione di parcella su richiesta dell'iscritto ai sensi dell'art. 12, co. 1, *lett. i*), del D.Lgs. n. 139/2005. Per quanto riguarda, in particolare, il rilascio del parere di liquidazione per l'emissione dei decreti ingiuntivi ex art. 633-636 c.p.c., si osserva che l'abrogazione delle tariffe professionali ha implicitamente fatto venir meno la necessità del suo rilascio. Tuttavia, tenuto conto che nonostante l'intervenuta abrogazione delle tariffe, molti giudici continuano a richiedere all'Ordine il rilascio di tale parere ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633-636 c.p.c. si ritiene che l'Ordine, in tali casi, possa valutare discrezionalmente di dare seguito alla richiesta del giudice, valorizzando i compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal citato decreto. Con riguardo al parere di liquidazione giudiziale dei compensi ex art. 2233

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

non attribuisce analoga facoltà ai clienti del professionista. Ogni Consiglio dell'Ordine potrà, dunque, esercitare tale funzione esclusivamente nei confronti di tali soggetti.

Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, *lett. h)*, OP, in caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, il cliente e il professionista possono comunque richiedere concordemente l'intervento del Consiglio dell'Ordine per comporre la contestazione insorta tra le parti.

Si evidenzia, infine, che, in ogni caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà trasmettere al competente Consiglio di disciplina la segnalazione pervenuta dai clienti per la doverosa valutazione della condotta dell'iscritto ai fini dell'accertamento della sua eventuale responsabilità disciplinare.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



---

c.c., si ritiene che laddove il giudice chieda all'Ordine il rilascio di tale parere, l'Ordine deve dare seguito a tale richiesta (vd. ord. Trib Udine, Cron. 853 del 17 febbraio 2014). In tali casi si precisa che il parere di liquidazione si dovrebbe configurare come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Anche in tal caso, posto che la liquidazione giudiziale dei compensi ai sensi del Dm n. 140/2012 compete esclusivamente all'organo giurisdizionale, il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri ivi stabiliti.